

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CODICE CONTRATTO

Cup XXXXXX - Next Gen. Eu - M4C2I2.3

Il presente Contratto di Prestazione di Servizi ("Contratto") viene stipulato tra

SMACT Società Consortile per Azioni, con sede in Fondamenta San Giobbe, Cannaregio 873, 30121, Venezia, Italia ("SMACT");

e

..... con sede in (C.F./P. IVA) ("Committente")

- ciascuna singolarmente anche detta "Parte" e congiuntamente "Parti".

Premesso che:

- a) SMACT è il Centro di Competenza Industria 4.0 nato per favorire la collaborazione tra ricerca e impresa nell'integrazione di tecnologie innovative; fondato nel Triveneto da 40 consorziati tra Università, Centri di Ricerca e imprese private tra i più avanzati e innovativi, SMACT si propone in particolare di aiutare le imprese nell'adozione delle nuove tecnologie più appropriate al tessuto produttivo di riferimento;
- b) SMACT ha tra i propri soci Università e Centri di Ricerca che possono offrire servizi correlati a progetti di ricerca di interesse del Committente;
- c) il Committente è una società attiva nell'ambito di
- d) SMACT ha individuato quale Ente di Ricerca con le competenze specifiche e le strutture più adeguate per lo svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente e ha stipulato o intende stipulare con lo stesso un apposito Contratto per disciplinare le modalità di erogazione della prestazione (di seguito, il "Contratto di Ricerca" o "Contratto").

1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

- 1.1 "Diritti di Proprietà Industriale": indicano i diritti disciplinati dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni, cioè il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.), con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, alle indicazioni geografiche, alle denominazioni di origine, alle opere del disegno industriale, alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle topografie dei prodotti a semiconduttori, alle informazioni aziendali riservate (know-

how), alle nuove varietà vegetali; nella stessa definizione vengono ricompresi anche i diritti riconosciuti sui software ai sensi della Legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941);

- 1.2 "Background": opere dell'ingegno e altri beni immateriali protetti ai sensi della Legge sul diritto d'autore, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima della sottoscrizione del presente Contratto; indica altresì qualsiasi conoscenza e informazione non protetta conseguita da una Parte prima della sottoscrizione del presente Contratto;
- 1.3 "Sideground": opere dell'ingegno e altri beni immateriali protetti ai sensi della Legge sul diritto d'autore, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, e qualsiasi conoscenza e informazione non protetta, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Contratto, ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente Contratto;
- 1.4 "Risultati": indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione dell'attività di ricerca oggetto del presente Contratto;
- 1.5 "Risultati brevettabili": indica i Risultati della ricerca suscettibili di formare oggetto di privativa da brevetto;
- 1.6 "Informazioni Riservate": indica tutte le informazioni, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, codici oggetto, codici sorgente, codici eseguibili - registrati e non - rivelati o consegnati dalla Parte Rivelante alla Parte Ricevente allo scopo di eseguire il presente Contratto, che al tempo della rivelazione o della consegna siano identificati come di natura riservata ai sensi dell'Art. 10 del presente Contratto. Indica altresì i Risultati con i limiti stabiliti all'Art. 9;
- 1.7 "Parte Ospitante": indica il soggetto che ha disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono le attività di cui al presente Contratto.

2 OGGETTO

- 2.1 Con il presente Contratto, il Committente affida a SMACT lo svolgimento dell'attività di (inserire una breve descrizione dell'attività di ricerca), che si articolerà secondo quanto riportato nell'Allegato A (Piano delle Attività).
- 2.2 Le attività di ricerca saranno eseguite da SMACT e dall'Ente di Ricerca coinvolto, con il coordinamento del Responsabile scientifico.
- 2.3 Le Parti accettano e riconoscono che le attività di ricerca definite nel dettaglio nell'Allegato A, potranno essere modificate con riferimento a scadenze, costi o altri elementi. Ciascuna Parte potrà quindi richiedere di modificare il programma delle attività definito nell'Allegato A. In seguito alla presentazione di una richiesta di modifiche da parte di SMACT o del Committente, SMACT presenterà al Committente una stima degli eventuali addebiti e una valutazione delle eventuali ripercussioni sul programma, anche in termini di durata.

- 2.4 Il Committente dovrà accettare per iscritto la stima e la valutazione entro dieci giorni dalla data di presentazione.
- 2.5 In caso contrario, la richiesta di modifica presentata dal Committente non avrà alcuna validità e SMACT continuerà a prestare i servizi come definito nell'Allegato A.
- 2.6 Il Committente si impegna a non negare irragionevolmente una richiesta di modifica motivata presentata da SMACT.

3 RESPONSABILE SCIENTIFICO E REFERENTI DI SMACT E COMMITTENTE

- 3.1 Il responsabile scientifico dell'Ente di Ricerca per l'attività di ricerca è il **prof./dott.**, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale dell'Ente di Ricerca (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, dipendenti, assegnisti, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato.
- 3.2 Il referente di SMACT per tutte le attività relative al presente contratto è **.....** .
- 3.3 Il referente del Committente per tutte le attività relative al presente contratto è **.....** .
- 3.4 Le Parti e l'Ente di Ricerca potranno modificare in ogni momento il proprio Responsabile/Referente con comunicazione scritta inviata agli altri soggetti, con l'indicazione del nominativo del nuovo Responsabile Scientifico/Referente e della data dalla quale decorre tale incarico.

4 IMPEGNI DI SMACT

- 4.1 SMACT si impegna, e garantisce che l'Ente di Ricerca mediante il Contratto di Ricerca sottoscritto si impegni, a fornire i servizi descritti nel Piano delle Attività (Allegato A), secondo le modalità e le tempistiche ivi descritte.
- 4.2 SMACT garantisce che, in forza del Contratto di Ricerca, il Committente otterrà la titolarità dei Risultati della ricerca secondo quanto previsto dall'Art. 9 del presente Contratto.
- 4.3 SMACT si impegna ad informare tempestivamente il Committente nel caso in cui venga a conoscenza di qualsiasi evento che possa ostacolare lo svolgimento del progetto di ricerca (ad esempio, rendendolo più difficile, lungo o costoso).

5 IMPEGNI DEL COMMITTENTE

- 5.1 Il Committente si impegna a rispettare tutte le norme di legge e di regolamento applicabili allo svolgimento di attività di ricerca finanziata.
- 5.2 Il Committente si impegna altresì a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto ed eventuali ulteriori obblighi specificati nel Piano delle Attività, inclusi quelli relativi al pagamento del corrispettivo concordato.
- 5.3 Qualora le attività di ricerca debbano svolgersi presso strutture di proprietà o comunque gestite dal Committente, quest'ultimo dovrà consentire al personale di SMACT e dell'Ente di Ricerca l'accesso alla struttura, agli uffici e ai servizi di telecomunicazione. Il Committente si impegna altresì a garantire il diritto di utilizzare software o altre proprietà intellettuali di terze parti messe a disposizione dal Committente stesso in quanto necessari per lo svolgimento dei servizi.

6 CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

- 6.1. Il Committente si impegna a corrispondere il corrispettivo di seguito definito, con le descritte modalità: il corrispettivo dovuto dal Committente è pari a Euro _____ (_____/____), da versare tramite bonifico bancario a favore di SMACT S.c.p.A., causale: "fattura n. x – rif. Codice contratto XXX Progetto IDNNNNN", codice IBAN: IT02N0306912117100000004022 – filiale Intesa San Paolo, con le seguenti modalità:

[NB – redigere il piano di fatturazione coerentemente con quanto finanziariamente accordato tra Beneficiario e Tech Provider SMACT – importante parlarne in sede di negoziazione]

- *[Se si concorda un anticipo per le attività del TECH PROVIDER SMACT e/o se c'è DISSEMINATION (in tal caso contarla integralmente)]* Euro XXXXX,00 (= anticipo tech provider + dissemination) + IVA, alla firma;
- Euro XXXXX + IVA, al termine delle attività del WPX;
- ...
- Euro XXXXX + IVA, a saldo al termine delle attività di progetto.

I pagamenti sono da intendersi a 30 giorni data fattura. Ai sensi della L. 27 dicembre 2017 n. 205, dette fatture saranno emesse in formato elettronico e riporteranno il Codice Univoco _____.

- a) Nel caso in cui il Committente presenti un'apposita e idonea fideiussione bancaria o assicurativa che riporti termini accettabili per SMACT, SMACT si impegna ad accettare dilazione del pagamento fino alla fine del progetto e della disponibilità del cofinanziamento.
 - b) Le fatture non saldate di cui al comma precedente potranno essere utilizzate dal Committente per la rendicontazione del progetto.
 - c) All'avvenuto accredito da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di ciascuna tranche di cofinanziamento e della relativa comunicazione da parte di SMACT, le fatture non saldate diverranno immediatamente pagabili. Tale pagamento costituirà perfezionamento della rendicontazione e potrà quindi abilitare l'erogazione effettiva del contributo. Il pagamento sarà in ogni caso dovuto a SMACT, a prescindere dall'avvenuto riconoscimento del contributo ministeriale.
- 6.2. Nel caso in cui il Committente ritardi nel pagamento di una somma dovuta per più di 30 giorni dalla scadenza prevista, SMACT si riserva il diritto di interrompere le attività di ricerca fino al pagamento.
- 6.3. Ove il Committente sia tenuto per legge ad effettuare una detrazione dall'imposta sul reddito o ad applicare una ritenuta fiscale alla fonte sulle somme direttamente dovute a SMACT ai sensi del presente Contratto, si obbliga ad effettuare tempestivamente il versamento degli importi dovuti alle autorità fiscali competenti e a fornire senza indugio a SMACT le ricevute fiscali ufficiali o altri documenti rilasciati dalle autorità fiscali in questione atti a comprovare il diritto a uno sgravio fiscale.
- 6.4. Il Committente accetta e riconosce che saranno a suo carico tutti i costi e le spese connessi all'eventuale cambio di titolarità dei Risultati brevettabili e ogni comunicazione alle autorità competenti in merito alla cessione o concessione della titolarità.
- 6.5. **[facoltativo, a seconda dell'opzione scelta nell'articolo relativo alla titolarità dei risultati]** Il Committente accetta e riconosce che il corrispettivo per l'ottenimento della quota di titolarità dell'Ente di Ricerca dei Risultati brevettabili sarà oggetto di un apposito contratto, negoziato in buona fede seguendo il seguente parametro: il maggiore tra il 20% del corrispettivo al netto di IVA come stabilito al presente articolo e Euro 10.000,00

(diecimila/00).

7 DURATA

- 7.1** Il presente Contratto avrà efficacia dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti e durata pari a, salvo che venga risolto anticipatamente da una delle Parti ai sensi di quanto previsto dal presente Contratto o nelle ipotesi previste per legge.
- 7.2** Per la migliore esecuzione delle attività e per verificarne l'avanzamento, le Parti programmeranno incontri periodici.
- 7.3** Sono esclusi qualsiasi proroga o rinnovo.

8 SICUREZZA E ASSICURAZIONE

- 8.1** Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte Ospitante per quanto riguarda i lavoratori, così come definiti dall'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come "personale". Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte Ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
- 8.2** L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D. Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente Contratto, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D. Lgs. 81/08).
- 8.3** Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente Contratto, la Parte Ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto.
- 8.4** L'Ente di Ricerca e SMACT, rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.
- 8.5** La Parte Ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall'art. 36 D. Lgs. 81/2008. La Parte Ospitante è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
- 8.6** La Parte Ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente Contratto, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l'idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria come previsto da normativa vigente di

cui si rende responsabile. I dati relativi alla sorveglianza sanitaria vengono scambiati ove necessario vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.

- 8.7** L'Ente di Ricerca garantisce che il personale di ricerca, compresi i collaboratori e gli studenti, impegnato nelle attività oggetto del presente Contratto presso le strutture del Committente è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
- 8.8** SMACT garantisce che il proprio personale e il personale della Committente, compresi i collaboratori, eventualmente impegnato nelle attività oggetto del presente Contratto presso le strutture dell'Ente di Ricerca è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
- 8.9** Qualora applicabile, le Parti attueranno quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in merito alla cooperazione, al coordinamento, nonché all'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

9 TITOLARITA' DEI RISULTATI E DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- 9.1** Il Responsabile Scientifico consegnerà i risultati dell'attività a SMACT nei tempi e nelle forme riportate nell'Allegato A. SMACT, a sua volta, consegnerà i Risultati al Committente.
- 9.2** Il Committente accetta e riconosce che l'Ente di Ricerca si riserva il diritto di utilizzare i Risultati per finalità di ricerca scientifica di carattere non commerciale, purché la predetta utilizzazione scientifica non pregiudichi l'eventuale brevettabilità dei Risultati. Il Committente altresì accetta e riconosce che l'Ente di Ricerca si riserva il diritto di pubblicare e divulgare i Risultati previa autorizzazione scritta da parte del Committente, che non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutela della proprietà industriale. Tale autorizzazione si riterrà accordata trascorsi 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente di Ricerca, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del Committente di diniego o di richiesta di rimozione di specifiche informazioni. In particolare, in caso di decisione da parte del Committente di tutelare mediante titoli di proprietà industriale i Risultati, SMACT garantisce che l'Ente di Ricerca si impegna a posticipare ogni pubblicazione avente ad oggetto i Risultati tutelabili, per il tempo necessario al deposito della relativa domanda e comunque per un periodo non superiore a 4 mesi dalla comunicazione di cui all'Art. 9.3, n.1). Il Committente si impegna a procedere alla verifica della tutelabilità, alla stesura e al deposito della domanda di privativa industriale nel minor tempo possibile.

9.3

(Scegliere una delle due opzioni)

Opzione 1 per comma 9.3 (nessuna IP)

Le Parti riconoscono che, per sua natura, l'attività oggetto del presente contratto non può produrre risultati suscettibili di costituire oggetto di diritti di privativa rinvenienti da brevetto. **(Saltare all'articolo successivo)**

Opzione 2 per comma 9.3 (gestione IP)

Le Parti riconoscono che l'attività oggetto del presente Contratto potrebbe produrre Risultati suscettibili di costituire

oggetto di brevetto; in tal caso, la titolarità dei Risultati brevettabili sarà disciplinata dal presente articolo.

- 1) Nel caso in cui alcuni Risultati della ricerca possano costituire Risultati brevettabili, l'Ente di Ricerca immediatamente ne darà notizia a SMACT e al Committente. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Ente di Ricerca, il Committente dovrà comunicare per iscritto all'Ente di Ricerca l'interesse al deposito di una domanda di privativa industriale con l'indicazione esplicita del soggetto (o soggetti) eventualmente diverso dal Committente che sarà contitolare dei diritti di Proprietà Industriale sui Risultati congiuntamente con l'Ente di Ricerca.
 - 2) Il Committente avrà il diritto di decidere in merito ad ogni aspetto del deposito della domanda di privativa industriale e ne sosterrà i costi.
 - 3) La titolarità iniziale della domanda di privativa industriale sarà congiunta tra l'Ente di Ricerca e il Committente.
 - 4) Il Committente potrà acquisire la quota di titolarità in capo all'Ente di Ricerca facendone richiesta scritta all'Ente di Ricerca entro un anno dalla data del deposito. L'Ente di Ricerca si impegna fin d'ora a cedere a titolo oneroso al Committente la propria quota di titolarità della domanda di brevetto.
 - 5) La suddetta cessione sarà perfezionata mediante uno specifico contratto tra il Committente e l'Ente di Ricerca alle condizioni descritte all'Art. 6.5.
 - 6) Il Committente accetta e riconosce che l'Ente di Ricerca potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo, ma con modalità che non ne inficino l'eventuale brevettabilità, i Risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale, con espressa esclusione di attività di ricerca commerciale svolta in conto terzi.
 - 7) Nell'ipotesi in cui il Committente non richieda la cessione entro il termine fissato dal n. 4), il Risultato brevettabile dell'Ente di Ricerca sull'invenzione sarà oggetto di un contratto di licenza che il Committente si obbliga fin d'ora a stipulare qualora intenda sfruttare l'invenzione brevettata, con la corresponsione di royalties sul fatturato annuo generato dal brevetto di cui si tratta in misura da negoziare comunque non superiore alle royalties medie dei vari settori di cui al seguente link: <https://www.royaltyrange.com/>, e con importo minimo pari a 5.000 Euro/anno nel caso in cui l'importo delle royalties dovute all'Ente di Ricerca in un determinato anno contrattuale risulti inferiore a tale ammontare.
 - 8) Qualora il Committente non esprima l'interesse al deposito di privativa industriale nei modi sopra indicati, egli accetta e riconosce che l'Ente di Ricerca potrà depositare domanda di privativa a sua esclusiva titolarità e a sue spese, senza nulla dovere. In tale ipotesi, tutti i diritti sui Risultati brevettabili saranno in capo all'Ente di Ricerca, che li potrà esercitare liberamente e conseguentemente non trova applicazione l'Art 9.2, con particolare riferimento alle limitazioni ivi previste.
- 9.4** Il Committente detiene la titolarità dei Risultati non suscettibili di costituire oggetto di diritti di privativa rinvenienti da brevetto prodotti dall'Ente di Ricerca in esecuzione dell'attività di ricerca di cui al presente contratto e potrà farne uso, assumendosene ogni responsabilità, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'Art. 10, fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 2.
- 9.5** Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background messo a disposizione per l'esecuzione del presente Contratto e al proprio Sideground.
- 9.6** Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente Contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
- 9.7** Fermo restando quanto disposto al comma precedente, le Parti ove necessario si riconoscono

reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background e del Background dell'Ente di Ricerca, **(facoltativo) descritti nell'Allegato C (Background) al presente Contratto**, nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

- 9.8** Qualora il Background dell'Ente di Ricerca supportato da relativo brevetto fosse necessario al Committente per l'uso e/o lo sfruttamento dei Risultati, le Parti coinvolte si accorderanno separatamente per le condizioni di un'eventuale licenza.
- 9.9** Il Sideground di ciascuna Parte o dell'Ente di Ricerca non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.
- 9.10** SMACT garantisce al Committente che l'Ente di Ricerca ha accettato o accetti le clausole del presente articolo.

10 RISERVATEZZA

- 10.1** La natura riservata delle Informazioni trasmesse da una parte (Parte Rivelante) all'altra (Parte Ricevente), dovrà essere evidenziata mediante timbro o indicazione dell'apposita dicitura "Riservato" o "Confidenziale", onde consentire alle Parti medesime e ai soggetti autorizzati l'immediata individuazione degli stessi e il conseguente rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente contratto.
- 10.2** Le Informazioni Riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte Rivelante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte Rivelante alla Parte Ricevente.
- 10.3** I responsabili/referenti delle Parti e dell'Ente di Ricerca indicati all'Art. 3 assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali. La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.
- 10.4** Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Rivelante. Tale autorizzazione non si renderà necessaria per la comunicazione di Informazioni Riservate all'Ente di Ricerca. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura.
- 10.5** L'obbligo di Riservatezza sussiste per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo ulteriore di anni 3 (tre).
- 10.6** Le Parti assumono in ogni caso la piena responsabilità per ogni eventuale violazione da parte di qualsiasi persona ad esse collegata o da terzi ai quali le Informazioni Riservate siano state fornite nell'ambito del presente Contratto, degli obblighi di riservatezza qui contenuti.
- 10.7** L'obbligo di Riservatezza sopra indicato non si applicherà alle Informazioni Riservate per le quali la Parte Ricevente possa dimostrare che:
- a) si tratta d'informazioni già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della Parte Ricevente, o
 - b) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di

regolamento per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità, o

- c) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza, o
- d) si tratta di Informazioni che la Parte Ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dall'altra Parte, o
- e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte.

10.8 SMACT garantisce al Committente che all'Ente di Ricerca ha accettato o accetti le clausole del presente articolo.

11 RESPONSABILITÀ

11.1 Il Committente è consapevole che le attività oggetto della ricerca e i Risultati eventualmente realizzati o comunque conseguiti hanno natura tipicamente sperimentale e vengono pertanto forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità e/o di idoneità per un particolare scopo. Qualora il Committente, nei termini in cui ciò sia consentito ai sensi del presente Contratto o di atti a questo collegati o da questo richiamati, intenda immettere in commercio o comunque utilizzare a scopi commerciali, direttamente o indirettamente, i Risultati o parte di essi, il Committente medesimo dovrà intendersi come unico responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle attività connesse alla immissione in commercio o, comunque, all'utilizzazione commerciale da parte di terzi dei suddetti Risultati, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata nei confronti dell'Ente di Ricerca e/o di SMACT.

11.2 Il Committente terrà SMACT indenne da eventuali conseguenze dannose derivanti da errori o omissioni nella gestione o rendicontazione del progetto, imputabili al Committente stesso e tali da inibire l'erogazione del cofinanziamento da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

12 RECESSO

12.1 Ciascuna Parte può recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto.

12.2 La Parte che intende recedere ne deve dare notizia all'altra comunicando mediante PEC da inviare con un preavviso di almeno 60 giorni.

12.3 Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte.

12.4 Vengono fatte salve in ogni caso da parte del Committente la parte di corrispettivo dovuta a SMACT per le attività di ricerca già effettuate dall'Ente di Ricerca, nonché le spese già sostenute o impegnate, da SMACT o dall'Ente di Ricerca, che dovranno essere comunque rimborsate, fatto salvo l'eventuale riconoscimento del maggior danno patito.

13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 13.1** Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto si risolve di diritto quando la Parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della presente clausola, nei seguenti casi:
- a) violazione degli obblighi di riservatezza;
 - b) mancato pagamento del corrispettivo da parte del Committente anche ad una sola delle scadenze previste nel Piano delle Attività, che si protragga oltre il termine di 30 giorni dalla data prevista di pagamento;
 - c) verificarsi di una causa di forza maggiore ai sensi dell'Art. 14.
- 13.2** In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest'ultimo è tenuto a corrispondere a SMACT la quota di corrispettivo dovuta in relazione al documentato stato di avanzamento dell'attività di ricerca, che include il rimborso delle spese sostenute e impegnate da SMACT e dall'Ente di Ricerca, oltre al riconoscimento del maggior danno da queste patito.
- 13.3** Ciascuna Parte dovrà manifestare all'altra Parte la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa a mezzo PEC o raccomandata A/R.
- 13.4** La circostanza che l'avente diritto non si sia avvalsa in qualche caso o per qualche tempo della clausola risolutiva espressa, non la priverà della facoltà di avvalersene successivamente, perdurando l'inadempienza che ne costituisce il presupposto.

14 FORZA MAGGIORE

- 14.1** Le Parti non potranno essere ritenute responsabili per inadempimenti e/o danni a conseguenza di un evento di forza maggiore, cioè:
- a) un evento al di fuori del controllo delle Parti;
 - b) un evento che non era ragionevolmente prevedibile al momento della stipula del presente Contratto;
 - c) un evento che non è ragionevolmente possibile evitare o a cui non è ragionevolmente possibile porre rimedio.
- 14.2** A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono eventi di forza maggiore: calamità naturali, incendi, inondazioni, sciopero, boicottaggio, serrata, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, sia locali che nazionali, ivi incluse leggi, ordinanze, norme e regolamenti e qualsiasi altra evenienza simile o differente.
- 14.3** Qualora si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte che intende avvalersi di tale clausola dovrà darne tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte, indicando l'evento che ha dato luogo alla forza maggiore e i suoi effetti.
- 14.4** Alla cessazione dell'evento di forza maggiore, la Parte è tenuta a darne tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte. Il ritardo nella comunicazione può comportare il risarcimento del danno.
- 14.5** Qualora l'evento di forza maggiore duri per un periodo superiore a 30 giorni, ciascuna Parte avrà diritto alla risoluzione del presente Contratto.

15 MODIFICAZIONI

15.1 Nel corso dell'attività commissionata, le Parti potranno concordare per iscritto eventuali aggiornamenti e/o modifiche al Piano delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare il Piano delle Attività, secondo quanto previsto all'Art. 2.

16 COMUNICAZIONI

16.1 Le comunicazioni di cui al presente contratto, ove non diversamente previsto, si intendono effettuate agli indirizzi di posta ordinaria dei Referenti e dei Responsabili.

16.2 Le eventuali comunicazioni previste tramite raccomandata A/R, si intendono effettuate alla sede legale risultante nella visura camerale al momento dell'invio della comunicazione.

16.3 Si indicano gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata per le relative comunicazioni:

Per SMACT: indirizzo PEC: smact.competencecenter@legalmail.it; indirizzo PEO:

per il Committente: indirizzo PEC:.....; indirizzo PEO:

17 CESSIONE DEL CONTRATTO

17.1 Il presente Contratto non può essere ceduto da alcuna delle Parti, per l'intero o in parte, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Il Committente deve in ogni caso informare per iscritto SMACT nel caso in cui il Contratto venga assegnato ad un diverso soggetto per effetto di una fusione, incorporazione o altra operazione societaria o per il trasferimento dell'azienda. Una cessione del Contratto in violazione delle previsioni del presente articolo risulterà invalida e inefficace.

18 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

18.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, e, per quanto applicabile, del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Contratto.

18.2 I dati verranno conservati per tutta la durata del Contratto stessa e successivamente nei termini previsti per la prescrizione ordinaria.

18.3 Il trattamento dei dati personali sarà eseguito da ciascuna Parte nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

19 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 19.1 Le Parti concordano di esperire ogni possibile tentativo atto a definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione, esecuzione o applicazione del presente contratto.
- 19.2 Qualora il tentativo di definizione amichevole delle eventuali controversie intercorse dovesse fallire, qualunque controversia insorta fra le Parti sarà devoluta in via esclusiva al foro di Venezia.

20 ONERI FISCALI

- 20.1 Il presente Contratto è redatto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.
- 20.2 Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, parte I del DPR 642/72 e ss.mm.ii; le spese di bollo sono a carico del Committente.

Allegati:

Allegato A – Piano delle Attività

[FACOLTATIVO

Allegato C – Background]

* * *

Per il COMMITTENTE:

_____ Ragione Sociale Committente _____

Con sede in: _____ via e numero civico _____

_____ CAP, Città _____

P.IVA _____

Per SMACT scpa

Firmato digitalmente:

_____ Nome Cognome _____

_____ titolo _____

Firmato digitalmente:

_____ Nome Cognome _____

_____ titolo _____

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano il Committente dà atto di aver compreso e specificamente accettato le seguenti clausole: 9 Titolarità dei Risultati e diritti di proprietà industriale, 10 Riservatezza, 11 Responsabilità, 12 Recesso, 13 Clausola risolutiva espressa 19 Risoluzione delle controversie.

Per il COMMITTENTE:
Firmato digitalmente
